Prot. 12/2020 INT. Dec. hes. 12/2020



PROTOCOLLO DI INTESA

tra il Tribunale di Verbania e l'Ordine degli Avvocati di Verbania per la gestione delle udienze civili durante l'emergenza epidemiologica da Covid 19

Premesso che, prima il DL 11/2020, poi il DL 18/2020 e da ultimo il DL 8 aprile 2020 n. 23 hanno previsto:

- per il periodo dal 9/03/2020 al 11/05/2020, il rinvio ex lege delle udienze civili, salvi taluni procedimenti considerati urgenti ex lege (cfr. art. 83, c. 3, n. 1 e 2 DL 18/2020) o dichiarati tali con provvedimento motivato e non impugnabile del giudice o del presidente del collegio, rispetto ai quali i capi degli uffici possono adottare le misure di cui all'art. 83, c. 7, lett. a, f e h DL 18/2020;

- per il periodo dal 11/05/2020 al 30/06/2020, la possibilità dei capi degli uffici di adottare le misure di cui all'art. 83, c. 7 DL 18/2020;

Rilevato che, tra le misure che i capi degli uffici possono adottare per assicurare lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel secondo periodo (dal 11/05/2020 al 30/06/2020) ed anche nel primo periodo (dal 9/03/2020 al 11/05/2020) limitatamente ai procedimenti urgenti, è prevista la possibilità di svolgimento delle udienze civili tramite:

- collegamenti da remoto (cfr. art. 83, c. 7, lett. **f** DL 18/2020), con riguardo alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;
- trattazione scritta (cfr. art. 83, c. 7, lett. h DL 18/2020), con riguardo alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11/03/2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura;

si conviene quanto segue

1. Udienza con trattazione scritta.

I. Il modello della trattazione scritta potrà essere adottato in via preferenziale, sempre qualora il giudice non ritenga più opportuna la trattazione mediante remoto, ciò anche a fronte di richiesta in tal senso da parte di uno dei procuratori - nel periodo dal 11/05/2020 al 30/06/2020 ed anche nel periodo dal 9/03/2020 al 11/05/2020 limitatamente ai procedimenti urgenti - per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, in particolare:

- prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 Cpc, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni

pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter Cpc;

- udienza di ammissione delle prove ex art. 183, c. 7 Cpc;
- udienza di precisazione delle conclusioni;
- udienza per la discussione finale nei procedimenti ex art. 420 Cpc;
- prima udienza nel procedimenti ex art 702 bis Cpc;
- udienza di comparizione nei procedimenti camerali compresi quelli presidenziali e collegiali sommari e cautelari, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori;
- in materia fallimentare, a titolo esemplificativo: udienza di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.; udienza di opposizione allo stato passivo/opposizione agli atti del Curatore o del GD; udienze relative ai procedimenti di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti ex art.162, 173, 179 e 180 l.f.; le udienze pre-fallimentari saranno svolte con trattazione scritta con la precisazione che qualora il debitore intenda avvalersi del diritto di essere sentito personalmente dovrà presentare apposita istanza da inviare via mail (o depositare in forma cartacea, qualora non disponga di mail) alla cancelleria fallimentare, nel qual caso verrà fissata nuova udienza con modalità da remoto ovvero con le altre modalità di partecipazione che saranno specificate in apposito provvedimento adottato dal Giudice relatore;
- in materia di esecuzione forzata, a titolo esemplificativo: udienze di approvazione del progetto di distribuzione, udienze di conversione del pignoramento; udienze di opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi; udienze relative ai procedimenti di espropriazione presso terzi ove le parti (creditore e debitore esecutato) siano formalmente costituite.

Le udienze ex art. 569 c.p.c. trattandosi di attività non connotata da carattere di urgenza anche in relazione al sistema di vendite adottate dal Tribunale, saranno fissate o rinviate a data successiva al 30.6.2020.

- II. Inoltre, <u>con il consenso delle parti,</u> sarà possibile lo svolgimento con trattazione scritta anche delle seguenti udienze civili:
- udienze di giuramento dei consulenti d'ufficio sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per atp;
 - udienze di giuramento degli altri ausiliari del giudice;
- udienze di giuramento dei tutori, curatori e amministratori di sostegno laddove si tratti di avvocati;
- udienze nelle separazioni consensuali, divorzi congiunti, ricorsi congiunti ex art. 337 bis Cc, ricorsi congiunti ex art. 710 Cpc, ricorsi congiunti ex art. 337 quinques Cc qualora le parti siano assistite da difensore.
- III. Con riguardo alle suddette tipologie di udienze il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo.
- IV. In ogni caso, il giudice, prima dell'udienza, emetterà un provvedimento con il quale dispone che l'udienza venga svolta con trattazione scritta, assegnando alle parti

congruo termine, eventualmente (come ad esempio nel caso in cui si rendesse necessaria la "reconventio reconventionis") differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni. Nell'ambito di tale provvedimento il giudice avrà cura di precisare le modalità della trattazione scritta a seconda della specificità della fattispecie.

- V. Nelle ipotesi di separazioni consensuali, divorzi congiunti, ricorsi congiunti ex art. 337 bis Cc, ricorsi congiunti ex art. 710 Cpc, ricorsi congiunti ex art. 337 quinques Cc, il giudice, prima dell'udienza, emetterà un provvedimento con il quale inviterà le parti a manifestare la rinuncia a comparire oppure la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato, ribadendo altresì la volontà di non volersi conciliare e di ritenere che "la ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti" (nel solo caso di trattazione in periodo di rinvio d'ufficio/sospensione dei termini ex lege). Per queste udienza si rimanda ad altro specifico Protocollo siglato tra le parti.
- VI. <u>Per i giuramenti</u> dei Ctu, tutori, curatori e amministratori di sostegno/professionisti, il giudice, <u>con il provvedimento di nomina, disporrà la trattazione scritta autorizzando il consulente a prestare giuramento telematico, mediante deposito telematico della dichiarazione di impegno ex art. 193 Cpc secondo il modello che verrà fornito dalla Cancelleria ed assegnerà alle parti un congruo termine per depositare telematicamente eventuale motivato dissenso rispetto allo svolgimento del giuramento telematico.</u>
- VII. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento del giudice con il quale viene disposta la trattazione scritta alle parti costituite, al Pm nei casi previsti dalla legge ed eventualmente al consulente, ausiliario, tutore, curatore o Ads nominato e caricherà nello storico del fascicolo l'annotazione della fissazione dell'udienza con "trattazione scritta".
- VIII. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato dal giudice (che non sostituisce i termini previsti dalle legge o assegnati dal giudice per il deposito degli atti processuali) le note scritte (che non sono sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza) da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze (quale anche la richiesta, congiunta, a che la trattazione avvenga o con udienza da remoto o in forma tradizionale) e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.
- IX. Il giudice, alla data d'<u>udienza comunque fissata</u>, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto IV e V e <u>redigerà un verbale dell'udienza "figurata"</u> nel quale darà atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta e procederà all'assunzione dei conseguenziali provvedimenti (ad esempio: concessione dei termini ex art. 183, c. 6 Cpc con indicazione dell'udienza di ammissione delle prove; assunzione di riserva; provvedimento istruttorio contenente l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione; ovvero provvedimento decisorio). La redazione di tale verbale di udienza costituisce un accorgimento tecnico, allo stato necessario per agevolare lo scarico dei fascicoli alla Cancelleria, in attesa di un'eventuale evoluzione dell'applicativo.

- X. Per i giuramenti telematici, invece, <u>l'udienza non verrà fissata</u> e il giudice, nel provvedimento di nomina del Ctu, indicherà il termine per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti, il termine entro il quale le parti dovranno eventualmente trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, il termine entro il quale il consulente dovrà depositare la relazione (con le osservazioni delle parti e una sintetica relazione sulle stesse) e <u>fisserà direttamente l'udienza per la disamina della consulenza</u>.
 - XI. Con riguardo alle prime udienze:
- se una delle parti si costituisse in giudizio dopo la scadenza del termine concesso dal giudice per il deposito delle note scritte, o costituendosi dovesse sollevare eccezioni o domande che lo richiedessero, il giudice, prima di provvedere, assegnerà alle parti un ulteriore termine non superiore a tre giorni per depositare note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio e/o delle nuove eccezioni/domande;
- se la parte convenuta non fosse ancora costituita, il giudice assegnerà all'attore o al ricorrente termine per notificare il provvedimento di convocazione dell'udienza a controparte;
- se il convenuto o il resistente non si costituisse entro il giorno fissato per l'udienza, il giudice dichiarerà la contumacia e assumerà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
 - XII. Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provvederà al deposito di note/conclusioni, dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 Cpc nel processo ordinario di cognizione, il giudice fisserà udienza di comparizione per data successiva al 30/06/2020.

2. Udienza da remoto.

- I. Il modello dell'udienza da remoto che dovrà utilizzarsi quale extrema ratio ove non sia possibile la trattazione scritta potrà essere adottato, nel periodo dal 11/05/2020 al 30/06/2020 ed anche nel periodo dal 9/03/2020 al 11/05/2020 limitatamente ai procedimenti urgenti, per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, in particolare:
 - udienze ove deve espletarsi un tentativo di conciliazione;
- udienze ove deve procedersi all'audizione personale delle parti per l'interrogatorio libero;
 - udienze rispetto alle quali il giudice ritiene di dar luogo a discussione orale.

L'udienza da remoto verrà celebrata utilizzando il programma *Microsoft Teams* messo a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. Dgsia nn. 7359.U del 27/02/2020, 8661.U del 9/03/2020.

II. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso; se la parte convenuta non fosse ancora costituita, il giudice assegna all'attore o al ricorrente termine per notificare il provvedimento di convocazione dell'udienza a controparte;

- III. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto (tempestivamente comunicata dal difensore entro l'ora successiva all'orario fissato per l'udienza). Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- IV.I procuratori delle parti dopo detta comunicazione, e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di udienza, depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail ordinaria attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato. Nel medesimo termine i procuratori che non potessero e/o non ritenessero opportuno trattare l'udienza da remoto depositeranno nel fascicolo dichiarazione in tal senso indicando, per quanto possibile, i motivi di detta impossibilità/inopportunità; in tal caso il giudice rinvierà la causa a data successiva al 30.06.2020,con valutazione dell'opportunità del rinvio rimessa al Giudice.
- V. Il giudice, fatto salvo il caso di impossibilità/inopportunità, avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
- VI. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione della fissazione dell'"udienza da remoto".

VII.Nel verbale di udienza il giudice:

- a. prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b. prenderà atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c. adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.
- IX. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

- X. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione.
- XI. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo sempre se autorizzato espressamente dal giudice e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.
- XII. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
- XIII. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti previa lettura del verbale redatto a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
- XIV. Se all'esito della discussione occorrerà assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).
- XV. Sino e non oltre il 30 giugno 2020, per le sole cause di competenza della Sezione Lavoro, per le quali è in ogni caso ribadito il concetto dell'oralità che tradizionalmente le contraddistingue, qualora i Giudici dispongano la trattazione scritta delle udienze (con particolare riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle cause aventi natura meramente documentale ovvero a quelle che abbiano ad oggetto questioni di diritto c.d "seriali" su cui si sono già formati precedenti giurisprudenziali, etc..), è data facoltà a tutti gli avvocati costituiti di richiedere congiuntamente entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della fissazione, con motivata istanza, la trattazione orale; in tali casi, il Giudice, con provvedimento motivato, potrà fissare udienza di trattazione orale, secondo il proprio calendario, eventualmente utilizzando la modalità da remoto qualora vi sia, sul punto, richiesta congiunta dei procuratori. Per quanto attiene alle udienze fissate a partire dal 1 luglio 2020 e sino alla fine della fase emergenziale, per le cause di cui sopra si potrà provvedere alla trattazione scritta dei processi, salvo che anche uno solo degli avvocati costituiti faccia richiesta di trattazione orale, con apposita istanza da depositare entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della fissazione di udienza; in tali casi, il Giudice dovrà procedere alla fissazione dell'udienza con modalità fisica o da remoto(qualora vi sia, sul punto, richiesta congiunta dei procuratori), dandone comunicazione alle parti con



decreto motivato. In ogni caso, qualora le parti intendessero, anche in corso di causa, conciliarsi, potranno richiedere congiuntamente la trattazione "in presenza".

3. Udienza con le forme tradizionali.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, nel periodo dal 11/05/2020 al 30/06/2020, può disporre che l'udienza si svolga nelle forme tradizionali, assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria; in particolare:

- I. Le udienze dovranno essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.
- II. Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto al punto I; l'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo pct e, nei procedimenti per i quali la parte resistente può partecipare personalmente (ad es. procedimenti di sfratto, pignoramenti presso terzi,..) il ruolo di udienza con indicazione dell'orario sarà affisso oltre che, come di regola, fuori dall'aula, all'ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione.
- III. Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento.
- IV. Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, l'udienza deve essere fissata a epoca successiva al 30/06/2020.
- V. Le udienze di espletamento delle prove possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 30/06/2020, salva l'applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis Cpc), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli.
- VI. Le prove documentali sono introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in pct (nuovo atto, nota di deposito e allegati documenti), restando salvo il giudizio su rilevanza e ammissibilità da parte del giudice.
- VII. Per le udienze di prova già fissate, il singolo giudice o presidente di collegio valuterà l'opportunità di rinviare alcuni dei processi già fissati, al fine di evitare sovraffollamento, applicando nella scelta dei processi da trattarsi i criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo; il rinvio dovrà essere comunque temporalmente contenuto e tener conto della data di iscrizione a ruolo del processo.

Le parti, vista la particolarità ed eccezionalità, si riservano rivedere periodicamente il presente protocollo per apportare eventuali modifiche e/od integrazioni.

Verbania, 17 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Dr. Luigi Maria Montefusco

Main Illourileises

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Marco Marchioni

-